

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5867 del 09/11/2023
Oggetto	Notificatore Igiene Ambientale Management SRL - Notifica SM 1053, Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6087 del 09/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

Oggetto: Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m..

Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Notifica: n. SM 1053

Destinatario: GEA Depurazione Industriali Srl Via dell'Agricoltura 8, Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO).

Allegati: Itinerario;

Approvazione della notifica n. SM 1053

I. Decisione

1. **La notifica SM 1053** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	16.10.02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01*
Quantità totale:	150 tonnellate
Tipo di imballaggio:	Cisterna
Stato fisico:	Liquido

destinati all'impianto finale gestito dalla Società GEA Depurazione Industriali Srl Via dell'Agricoltura 8, Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), per essere sottoposti all'operazione di smaltimento D9, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento

CE n. 1013/06 e s.m.i.;

2. la presente decisione è valida fino al 05 Novembre 2024;
3. la presente decisione non è trasferibile;
4. la presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1053;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti, in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III;

III. Avvertimenti

1. la presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al medesimo regolamento;
5. ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. ai sensi dell'art. 16 lett d) del Regolamento CE n. 1013/2006, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti. Il destinatario invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate
7. come indicato nel contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione

illegale;

8. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
9. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
10. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione, Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 28/09/2023 rep. n. TTR 2023/0640 U, il dossier di notifica acquisito agli atti con P.G. 166034 del 02/10/2023.

Il dossier di notifica è stato integrato dal notificatore in data 09/10/2023, agli atti PG n. 170911.

In data 10/10/2023 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di autorizzazione rilasciata con Delibera n. 16 del 29.03.2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione finale è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. 4874 del 14/10/2020.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019¹.

In data 9/10/2023 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 284,05 € per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
(Dott.ssa Patrizia Vitali)²
(documento firmato digitalmente)³

Il presente documento, composto da n. 5 pagine e n. 1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

² Il presente atto è sottoscritto in virtù del rinnovo dell'incarico di dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 126/2021 del 14/12/2021;

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.